

ATTI DI CONTROLLO**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Interrogazione a risposta orale:

NESPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

Poste Italiane Spa ha come azionista lo Stato italiano;

il Ministro delle comunicazioni è tenuto alla vigilanza ed all'emanazione di direttive, nonché al controllo sull'attività delle Poste Italiane Spa, che è società partecipata e finanziata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

i maggiori organi di stampa hanno riportato, con dovizia di particolari, la notizia dell'arresto del signor Maurizio Filotto, il quale al momento dell'arresto ricopriva tra gli incarichi quello di direttore centrale di Poste Italiane Spa;

il capitale sociale di Securipost e di Poste Tutela è detenuto al 100 per cento da Poste Italiane Spa;

il signor Maurizio Filotto è stato tratto in arresto con l'accusa di aver ricevuto cospicue tangenti per alcuni appalti e di aver concordato con l'I.V.R.I. — Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia — una tangente di 600 mila euro per la prosecuzione da parte di Poste Tutela del rapporto contrattuale precedentemente sottoscritto con Securipost, per il trasporto di valori limitatamente agli uffici postali di alcune province;

con propria interrogazione n. 4-00255 lo scrivente aveva già sottoposto all'attenzione del ministro delle comunicazioni e del ministro dell'interno le gravi illegalità compiute dalla Securipost Spa (cui, come detto, partecipa al 100 per cento Poste Italiane Spa), nello stipulare a trattativa privata contratti per l'espletamento dei servizi di trasporto di valori con istituti di vigilanza privata;

il signor Maurizio Filotto era stato assunto da Poste Italiane Spa sono in data 1° marzo 2003;

in un articolo apparso sull'edizione milanese del *Corriere della sera* del 5 giugno 2004 a firma di Luigi Ferrarella è scritto tra l'altro che il signor Filotto « ricorda di essere stato assunto dall'amministratore delegato Massimo Sarmi »;

tale era la conoscenza dell'ingegner Massimo Sarmi del signor Maurizio Filotto che con ordine di servizio n. 5/3 del 4 marzo 2005 costituiva la Direzione centrale tutela aziendale in cui confluiva il controllo del trasporto dei valori di Poste e la cui responsabilità veniva affidata a Maurizio Filotto;

sia Poste Tutela che Securipost sono tenute al rispetto della normativa comunitaria in tema di appalto di servizi, essendovi un invito implicito nella nota 23 febbraio 2000 dell'A.G.C.M., indirizzata a Poste, la quale per i servizi — « postali » — è sicuramente un « organismo di diritto pubblico » in quanto società interamente posseduta dallo Stato e dalla segnalazione S331 allegata alla citata nota dell'A.G.C.M. si può desumere addirittura un convincimento dell'Autorità che sarebbe inibito agli organismi di diritto pubblico — e quindi a Poste — di istituire società per l'esercizio di attività strumentali a quelle proprie, perché ciò finirebbe per impedire « a cascata » qualsiasi meccanismo di concorrenza nel settore degli appalti pubblici —:

se le esperienze professionali acquisite dal signor Filotto lo rendessero idoneo a capo di una Direzione centrale con così alte responsabilità;

se intenda formalizzare nei confronti di Poste Tutela Spa e di Poste Italiane Spa l'invito ad analizzare i propri contratti o a stipularne di nuovi alla luce degli episodi occorsi, o a ripristinare le soluzioni adottate fino al febbraio 2001, soluzioni che hanno portato a Poste notevoli benefici economici e di controllo dei valori movimentati.

(3-03591)

Interrogazioni a risposta scritta:

BAIAMONTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

un dipendente della Regione siciliana, dopo avere ottenuto cinque provvedimenti giurisdizionali a proprio favore tra cui una sentenza della Corte Costituzionale la n. 185 del 1995, ha avuto accolto il proprio ricorso nel merito avverso la detta Regione siciliana dal Tar Sicilia, Sez. di Catania con sentenza n. 931 Sez. II del 3 maggio 2001;

avverso detta sentenza del Tar Sicilia l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ad agosto dello stesso anno cioè il 2001, dopo appena tre mesi dal deposito, con solerzia e tempestività (la sentenza non era stata notificata ed il termine annuale per l'appello scadeva a maggio del 2002) ha depositato presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo un appello senza produrre la prova della notifica dello stesso appello e che la relata di notifica del citato appello così recita: «...ho notificato l'atto al dottor... elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Dino Lo Giudice, suo procuratore costituito in giudizio, ... »;

il succitato Avv. Lo Giudice era deceduto nel 1995 ed il ricorrente aveva proceduto a nominare quale nuovo domiciliatario altro avvocato del foro di Catania con atto notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato e depositato agli atti di causa del Tar e quindi del Consiglio di Giustizia Amministrativa;

all'udienza di merito del 7 gennaio 2002 il relatore, dottor Carbone, osservava che mancava la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e, quindi, si procedeva ad un rinvio;

detta notifica non è mai stata effettuata per il semplice motivo che il destinatario (Avv. Lo Giudice) era deceduto da sei anni;

la sentenza del Tar Catania è stata notificata, nel frattempo, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 21 novembre 2001;

l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo chiedeva chiarimenti sulla notifica all'Avvocatura Distrettuale di Catania senza avere conferma dell'avvenuta notifica;

l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, insisteva nel ricorso — anziché chiedere la cancellazione dello stesso — ed alla nuova udienza del 20 febbraio 2003, pur essendo l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, perfettamente a conoscenza della questione né produceva la « cartolina di ritorno » comprovante la notifica, né depositava la raccomandata restituita al mittente;

il Consiglio di Giustizia Amministrativa a fronte della richiesta di trattazione nel merito della causa, poiché era cambiato il relatore, è stato tratto in errore dal comportamento processuale dell'Avvocatura dello Stato di Palermo e non ha, quindi, controllato che l'appello fosse effettivamente stato notificato sul presupposto — erroneo — che la causa era già incardinata e che quindi tale adempimento processuale era stato effettuato;

il Consiglio di Giustizia Amministrativa in data 30 dicembre 2003 ha pubblicato la sentenza n. 363/03 di merito, di annullamento della sentenza del TAR Catania con evidenti danni morali, da *stress* psico-fisico, oltre che economici per il dipendente in questione, in un processo che non si era instaurato in quanto il ricorso non era stato notificato al convenuto;

se il comportamento dell'avvocato distrettuale di Palermo fosse stato volontario, si tratterebbe di una gravissima situazione di violazione dei doveri d'ufficio, di correttezza, imparzialità e del codice professionale deontologico che potrebbe addirittura far pensare ad un atteggiamento persecutorio;

su un ufficio dello Stato con funzioni di particolare delicatezza come l'Avvocatura distrettuale dello Stato occorre avere la certezza di una gestione complessivamente corretta, fugando ogni e qualsiasi dubbio sui comportamenti tenuti —:

si chiede che la Presidenza del Consiglio dei ministri disponga una ispezione straordinaria presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, al fine di dissipare qualsiasi motivo di incertezza sui comportamenti tenuti, per accertare:

1) le modalità di proposizione dei ricorsi, con riferimento ai tempi ed alle modalità di consultazione dei propri clienti, prima di procedere alla stesura ed alla notifica dell'appello;

2) se l'attività svolta dell'Avvocatura dello Stato di Palermo sia sempre conforme ai doveri di probità, legalità e correttezza che devono improntare l'azione dei pubblici uffici e dei pubblici dipendenti e che, quindi, non sussistano irregolarità. (4-10501)

FOTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere quale sia lo stato dell'istanza di adozione di un minore straniero presentata dai coniugi Razzini Paolo (nato a Piacenza il 12 dicembre 1959) e Rossi Daniela (nata a Piacenza il 26 novembre 1961) ai quali con Decreto del Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna del 4 febbraio 2004, è stata riconosciuta l'idoneità all'adozione. (4-10508)

* * *

AFFARI ESTERI

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere premesso che:

sia l'Italia sia la Norvegia sono firmatarie della Convenzione per i diritti del fanciullo (NY 1989) ratificata in Italia con legge n. 176 nel 1991;

detta convenzione agli articoli n. 9 e n. 10 recita che il minore ha diritto alla propria famiglia (anche se i genitori sono separati) e all'articolo 3 recita che gli Stati firmatari devono adeguare le proprie normative al superiore interesse del minore;

da tre anni alla bambina italiana Lara Berlini in Norvegia viene arbitrariamente impedito ogni contatto con il padre, genitore biologico e psicologico della piccola, con la famiglia paterna e con il suo ambiente italiano in violazione di provvedimenti giudiziari sia norvegesi sia italiani nonché della convenzione ONU su citata;

secondo gli interpellanti nei confronti di Lara Berlini vi è chiaramente una insufficiente azione delle autorità dei due Paesi al fine di rispettare quanto contenuto dalla Convenzione per i diritti del fanciullo;

ciò accade in base a tale cronologia dei fatti: il 3 agosto 2001, la procura del Tribunale dei minorenni di Bologna rimpatria in Norvegia la figlia del signor Berlini dopo che il padre l'ha trattenuta per quattro anni per assicurarle la necessaria assistenza sanitaria;

il 28 marzo 2003, il Tribunale di Rimini ha affidato dopo lunghi e scrupolosi accertamenti, la bambina in via esclusiva al padre motivando tale decisione con le condizioni gravemente pregiudizievoli per la salute psicofisica della minore in Norvegia;

il padre fu assolto da ogni addebito penale derivante dalla supposta sottrazione di minore in data 31 ottobre 2003 dalla giustizia italiana e in data 11 marzo 2004 dalla polizia Norvegese, che svolge alcune funzioni spettanti in Italia alla magistratura inquirente, archiviando definitivamente la quinta accusa e il conseguente mandato d'arresto nei confronti di Silvio Berlini;